

*Deliberazione della Giunta regionale 2 luglio 2013 n. 697*

**Sisma 15 dicembre 2009 - Modalità e procedure per la concessione di contributi previsti dagli artt. 4 e 5 della L.R. n. 3/2013. Immobili a servizio di azienda agricola. Modifica alla D.G.R. n. 411/2013.**

(B.U.R. n. 34 del 26.07.2013)

**LA GIUNTA REGIONALE**

**Visto** il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Presidente Catuscia Marini

**Preso atto:**

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

**Visto** il Regolamento interno di questa Giunta;

**A voti** unanimi espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta della Presidente, corredati dei pareri e del visto prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di sopprimere all'art.11, comma 1, lettera c), dell'allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale 8 maggio 2013, n. 411 la parola "extragricole";
- 3) di stabilire che, nel caso delle attività produttive agricole, possono essere collocati nella fascia prioritaria di cui all'art. 11, comma 1, lettera c), della D.G.R. n. 411/2013 gli edifici privati danneggiati dal sisma del 15 dicembre 2009, ricomprendenti unità immobiliari che, alla data dell'evento sismico, risultavano a servizio di azienda agricola e che per effetto dello stesso evento sismico risultano sgomberate con ordinanza sindacale, a condizione che:
  - a) i proprietari delle predette unità immobiliari non abbiano beneficiato degli aiuti concessi per gli interventi di ripristino delle stesse, ai sensi del bando approvato con determinazione dirigenziale n. 1867 del 9 marzo 2010 e successive modificazioni e integrazioni;
  - b) l'impresa agricola risulti, alla data dell'evento sismico, titolare di partita IVA con codice di attività prevalente agricolo ed iscritta alla CCIAA;
  - c) risultino rispettate tutte le altre condizioni dettate dalla deliberazione della Giunta regionale 8 maggio 2013, n. 411;
- 4) di stabilire altresì che nei casi di cui al precedente punto 3):
  - a) la domanda per l'accesso ai contributi, prevista dall'art. 5 della D.G.R. n. 411/2013, redatta nel rispetto dei contenuti e delle modalità indicati dal medesimo articolo, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione;
  - b) alla domanda devono essere allegati, oltre alla documentazione indicata all'art. 5, comma 5, della D.G.R. n. 411/2013:
    - b1) il certificato di attribuzione della partita IVA;
    - b2) il certificato di iscrizione alla CCIAA;

- 5) di disporre che i Comuni, entro trenta giorni successivi alla data di scadenza per la presentazione delle domande stabilita dal punto 4, lettera a), della presente deliberazione, trasmettono alla Giunta regionale l'aggiornamento del riepilogo delle domande presentate ammissibili a contributo di cui all'art. 7, comma 1, della D.G.R. n. 411/2013, con l'indicazione delle priorità definite ai sensi dell'art. 11 della medesima deliberazione, così come modificato dal presente atto;
- 6) di disporre infine che, per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente deliberazione, valgono le disposizioni dettate dalla D.G.R.n. 411/2013;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs 33/2013;
- 8) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

## **DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

**Oggetto: Sisma 15 dicembre 2009 - Modalità e procedure per la concessione di contributi previsti dagli artt. 4 e 5 della L.R. n. 3/2013. Immobili a servizio di azienda agricola. Modifica alla D.G.R. n. 411/2013.**

**Premesso** che con l'art. 67 sexies del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134 sono state assegnate alla Regione Umbria risorse per complessivi 35 milioni di euro per gli interventi di riparazione del danno e miglioramento sismico degli edifici gravemente danneggiati dal sisma del 15 dicembre 2009, ad integrazione dell'importo di euro 6.139.001,10 derivante alla stessa Regione Umbria dall'imposta sulla benzina per autotrazione disposta dalla medesima Regione, per l'anno 2012, con legge regionale 9 dicembre 2011, n. 17, oltre che dell'importo di euro 4.300.000,00, quale gettito atteso dalla conferma, per l'anno 2013, della predetta imposta, stabilita con legge regionale 20 dicembre 2012, n. 26;

**Preso atto** che ai sensi di quanto disposto dal citato articolo la Regione Umbria è stata autorizzata a utilizzare il finanziamento assegnato, con priorità per gli edifici comprendenti abitazioni dei residenti e attività produttive oggetto di ordinanza di sgombero, nonché per il Piano integrato di recupero della frazione di Spina del Comune di Marsciano;

**Richiamata** la legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3, recante "Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009", che disciplina la programmazione e l'attuazione degli interventi necessari per la ricostruzione e il ripristino degli immobili privati e delle opere pubbliche danneggiati dal citato evento sismico;

**Rilevato**, che con la medesima L.R. n. 3/2013 è stato dato mandato alla Giunta regionale di stabilire con propri provvedimenti criteri, termini, modalità e procedure per l'attuazione delle norme in essa contenute;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2013, n. 292, con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L.R. n. 3/2013, il programma di ripartizione delle risorse disponibili che ha destinato risorse per complessivi euro 42.002.343,10 al finanziamento degli edifici privati e delle unità minime di intervento (U.M.I.), comprendenti unità immobiliari oggetto di ordinanza di sgombero che ha comportato l'evacuazione dell'immobile e adibite alla data dell'evento sismico, ad abitazioni principali dei residenti o ad attività produttive in esercizio;

**Vista** infine la deliberazione della Giunta regionale 8 maggio 2013, n. 411 con cui sono state approvate le modalità e procedure per la concessione dei contributi previsti dagli artt. 4 e 5 della L.R. n. 3/2013;

**Preso atto** che nella definizione delle priorità per la concessione dei contributi di cui all'art. 11, comma 1, lettera c), dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 411/2013 sono state considerate le sole attività produttive extragricole, nel presupposto che gli immobili destinati ad uso agricolo, danneggiati dal sisma del 15 dicembre 2009, fossero tutti finanziati con le risorse previste dal bando approvato con determinazione dirigenziale n. 1867 del 9 marzo 2010 e successive modificazioni e integrazioni;

**Atteso**

- che da una analisi dei dati relativi agli esiti delle verifiche di agibilità eseguite sugli edifici a seguito dell'evento sismico è emerso che un numero significativo di immobili ad uso agricolo oggetto di ordinanza di sgombero non ha beneficiato delle provvidenze previste dal predetto bando;
- che, pertanto, la loro esclusione dalle priorità di intervento previste dall'art. 11, comma 1, dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 411/2013 ne preclude altresì l'accesso ai contributi previsti dagli artt. 4 e 5 della L.R. n. 3/2013;

**Ravvisata** l'opportunità di garantire l'accesso ai contributi previsti dagli artt. 4 e 5 della L.R. n. 3/2013 ai proprietari aventi diritto degli immobili che, alla data dell'evento sismico, risultavano a servizio di azienda agricola e che per effetto dello stesso evento sismico risultano sgomberati con ordinanza sindacale, a condizione che gli stessi non abbiano beneficiato degli aiuti previsti dal bando approvato con determinazione dirigenziale n. 1867 del 9 marzo 2010 e successive modificazioni e integrazioni.

**Tutto ciò premesso e considerato**

si ritiene di proporre alla Giunta regionale:

OMISSIS

(vedi dispositivo deliberazione)